



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova

Pag. 1



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 15 del 03/11/2017



LA “ROTTAMAZIONE-BIS” E LA RIAPERTURA DELLA DEFINIZIONE DEI RUOLI 2000-2016 PER I SOGGETTI “RESPINTI”

Riferimenti normativi:

- art. 1 DL 148/2017

L'art. 1 D.L. 148/2017 ha introdotto alcune novità in tema di “rottamazione dei ruoli”. In primo luogo l'ambito di applicazione a tale agevolazione è stato esteso anche ai ruoli affidati all'Agente della Riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017. In secondo luogo, per le somme già oggetto della precedente versione di rottamazione (carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016), non solo è previsto il posticipo dei termini di pagamento per le rate di luglio e settembre 2017 alla data del 30/11/2017 ma anche che i “soggetti respinti” dalla stessa per non aver effettuato i versamenti scadenti nel periodo 1/10-31/12/2016, possano essere riammessi al beneficio in esame presentando apposita istanza entro il 15/05/2018.

VI RIENTRANO:

- le entrate tributarie riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.), i contributi previdenziali, i contributi INAIL nonché le entrate locali (Imu, Tarsu, Tosap, ecc.) per le quali l'Ente impositore (es. l'Agenzia delle Entrate o l'Inps) si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione e non con ingiunzione fiscale;
- le entrate patrimoniali come rette scolastiche, mensa, ecc. e le partite in contenzioso, purchè si rinunci a proseguire la controversia.

SONO ESCLUSE:

- le risorse comunitarie come i dazi e le accise;
- l'Iva all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;



- le sanzioni penali e le multe del Codice della strada, per cui è ammessa definizione solo per le somme aggiuntive rispetto alla sanzione vera e propria, quindi "limitatamente agli interessi";
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

ROTTAMAZIONE-BIS

Presentando l'apposito modello DA-2017 **entro il 15/05/2018**, è consentita l'estinzione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione **tramite il pagamento della quota capitale senza corrispondere gli interessi di mora e le sanzioni in essi inclusi, con la rideterminazione dell'aggio su minori importi dovuti.**

Il Concessionario della Riscossione comunicherà al contribuente entro il 31/03/2018 tramite posta ordinaria, tutti i carichi affidati nel periodo dall'01/01 al 30/09/2017 per i quali lo stesso non risulta ancora informato. Dopo la presentazione del modello DA-2017 per richiedere l'adesione all'agevolazione in esame, entro il 30/06/2018 verrà comunicato al debitore il quantum dovuto per definire la sua posizione.

COME SI GODE DELL'AGEVOLAZIONE?

Con l'invio dell'istanza tramite e-mail ordinaria o PEC oppure direttamente allo sportello dell'Agente delle riscossione, la quale deve essere redatta su apposito modello "DA- 2017" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Nella domanda oltre ai dati anagrafici dell'interessato si dovrà indicare anche se si intende pagare in un'unica soluzione (nel termine di scadenza della prima rata stabilito dall'Agente della Riscossione), o rateizzare l'importo. In tal caso è necessario indicare il numero di rate con cui si intende pagare: si ricorda che attualmente il numero massimo di **rate di pari importo (20% del debito definito)** in cui è possibile dilazionare il pagamento è **5**: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e l'ultima a febbraio 2019.

In caso di contenzioso in corso, è necessario anche riportare le informazioni riguardanti la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'assunzione dell'impegno del contribuente a rinunciarvi.

Entro il **30/06/2018**, l'Agente della Riscossione dovrà comunicare al debitore l'accoglimento o meno dell'istanza fornendo, in caso di assenso, un prospetto con le somme dovute divise per singole rate, e i relativi bollettini di pagamento.

I carichi definibili possono essere *definitivi* per mancata impugnazione o per conclusione del giudizio, o possono essere ancora *in contestazione*. In quest'ultimo caso, nel modello "DA-2017" va specificato che esistono giudizi pendenti che riguardano i carichi per cui si chiede l'agevolazione ma che l'interessato si assume l'impegno a rinunciarvi.

CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA si bloccano tutte le azioni esecutive/cautelari dell'Agente della Riscossione, il quale non può più iscrivere fermi o ipoteche, né attivare procedure esecutive. I vincoli già apposti invece permangono fino a che non si definisce interamente la posizione. Le azioni esecutive in corso sono interrotte, a meno che non vi sia già stata l'assegnazione del bene pignorato (o nel caso di pignoramento presso terzi, la dichiarazione positiva del terzo). Sono inoltre sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi

oggetto della dichiarazione stessa, come anche gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31/12/2016.

Dalle somme da versare si scomputano gli importi già pagati, salvo quelli a titolo di sanzioni e interessi di mora e dilazione.

Il contribuente DECADE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA in caso di:

- mancato versamento;
- versamento insufficiente;
- tardivo versamento;

dell'unica rata, ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento.

Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

RIAPERTURA DELLA "ROTTAMAZIONE" PER I SOGGETTI "RESPINTI"

Il D.L. 148/2017 ammette la riammissione all'agevolazione in esame per tutti i soggetti che sono stati esclusi dalla precedente "rottamazione" in quanto non hanno provveduto ad effettuare i versamenti scadenti nel periodo 01/10-31/12/2016 di piani di dilazione al 24/10/2016. Questo a condizione che venga presentato apposito modello "DA-R" per l'adesione entro il 31/12/2017 e che entro il 31/05/2018 siano versate le rate scadute e non pagate in un'unica soluzione. I carichi definibili una volta sanata la posizione di debito pregressa, possono essere pagati in un massimo di 3 rate (settembre, ottobre e novembre 2018) tramite i mezzi di pagamento di cui sopra.

L'Agente della Riscossione **entro il 31/03/2018** comunica al debitore l'importo delle rate scadute e non pagate, mentre **entro il 31/07/2018** comunica allo stesso quanto dovuto per la definizione, le rate e le relative scadenze.

Si sottolinea che, una volta presentata l'istanza di adesione "DA-R", non solo sono sospesi i termini di prescrizione e/o decadenza per il recupero dei carichi in oggetto della richiesta di rottamazione, ma anche che l'Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuove ipoteche/fermi amministrativi con le dovute eccezioni previste dalla legge.

DIFFERIMENTO SCADENZA RATE

In relazione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, come accennato poc'anzi, è stata **posticipata la scadenza del pagamento delle rate dovute nei mesi di luglio e settembre 2017 al 30/11/2017.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 03 novembre 2017.

Studio Sarragioto

